

vorrei fare un piccolo confronto fra il costo dello spirito distillato dalle vinacce e quello dello spirito distillato dalle materie non vinose, per vedere da che parte stia la prevalenza.

È vero che l'onorevole Pantano, facendo il calcolo del costo delle vinacce, mi viene a dire che i prezzi sono molto elevati, che del cremore di tartaro non si può tener calcolo, perchè si è formato un *trust* nel Mezzogiorno, ove sono gli accaparratori. Ma non ho veduto una dimostrazione di cifre a questo proposito. Ora posso assicurare la Camera che il ricavo del cremore di tartaro non è cosa indifferente, come si vuol far credere, perchè anche oggi il listino segna 1.10 ed 1.15 il chilogramma, che corrisponde a centodieci e centoquindici lire il quintale; per conseguenza questo è un ricavo di grande importanza.

Del resto ho fatto un calcolo. Certamente non posso avere la competenza dell'onorevole Pantano in questa materia, ma le cifre sono cifre e credo che i calcoli miei non possano di molto discostarsi dalla verità. Orbene, dai miei calcoli mi risulterebbe che lo spirito distillato dalle vinacce per adulterazione, verrebbe a costare settantatré lire, quello invece distillato dal vino sessanta lire. Quindi fra sessanta e settantatré c'è un margine così grande che va a favore della distillazione delle vinacce ed è tale che può permettere anche qualche variante ai dati da me raccolti.

E passando, invece, all'alcool commestibile, trovo che quello distillato dai cereali costerebbe duecentodiciannove lire; mentre quello distillato dalle vinacce, duecentodici. Ed ecco che anche qui tutto il favore della legge va alle distillerie di seconda categoria, anzichè a quelle di prima.

Vorrei, adunque, fare una speciale raccomandazione alla Camera. Questo attrito, a mio modo di vedere, non ha ragione di essere, e deve svanire appunto per non ritardare ancora l'approvazione di una legge che è tanto aspettata dal nostro paese.

Ho udito dire dagli onorevoli Pantano ed Ottavi che essi non vogliono assumersi la responsabilità del voto a cui potrà dar luogo l'emendamento da essi presentato, quasi facendo comprendere che, se il disegno di legge non viene approvato, essi non vogliono sentire il peso della responsabilità che ne deriverebbe dal ritardo dell'applicazione di una legge da tanto tempo desiderata dal paese.

Ma credo che essi non possano to-

gliersi questa responsabilità, perchè, da quel momento che esiste un progetto concreto, che permette di fare l'esperimento che tutti vogliamo, dipende da noi l'approvarlo o no. Vuol dire che, se disgraziatamente ci troveremo ancora di fronte ad una crisi vinicola, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, se si vedrà in fatto che esso non corrisponderà alle previsioni che si fanno, potremo, come abbiamo fatto altre volte, apportare modificazioni a questo disegno di legge con l'approvazione di un altro.

Intanto scongiuro la Camera che non voglia, per una questione che, a mio modo di vedere, ha preso l'aspetto di una questione di puntiglio, permettere che si ritardi ancora l'approvazione di questo disegno di legge, che da due anni, sempre per le stesse ragioni che oggi adduciamo, viene rimandata.

Concludo, dicendo che la legge sull'alcool industriale investe tutta l'economia del paese, che dall'applicazione di essa ricaverà progresso e ricchezza. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

Chiusura della votazione segreta.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo agli spiriti industriali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

Montagna. Questo disegno di legge, che è una edizione, riveduta e radicalmente corretta, dell'altro presentato alla Camera l'estate scorsa, non giustifica, secondo me, le eccessive preoccupazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. Esso, innanzi tutto, porta un aumento d'imposta, elevando la tassa di fabbricazione all'interno e la soprata tassa di confine da 180 a 190 lire. E su di ciò nulla vi è da obiettare, perchè l'alcool che per la sua natura è consumato a piccole dosi può dare alla finanza il lieve vantaggio proposto, senza il disagio di alcuno.

Questo disegno di legge differisce poi dal precedente, in quanto che l'altro limitavasi a contemplare il caso dell'alcool industriale, mentre questo contiene altresì un rimaneggiamento della legislazione sugli alcool.

E soprattutto il problema che la legge